



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>24</u> del Reg. Data: <u>5 / 2 / 2014</u>	Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SCOLASTICO E DISABILI AI FINI SCOLASTICI. PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CON AMET S.P.A.-
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE		x
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE		x
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7 Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**L'Assessore alla Polizia Municipale ed i Dirigenti della IV - VI Ripartizione
espongono quanto segue:**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Trani a far data dal 1° ottobre 1964 gestisce in affidamento diretto il servizio di trasporto pubblico locale in ambito urbano mediante la propria Azienda, oggi denominata AMET Spa, integralmente partecipata dall'Ente;
- che il Comune di Trani con deliberazione consiliare del 21 dicembre 2003 n.39 ha concesso in affidamento diretto "in house" all'AMET Spa il servizio di trasporto pubblico comunale, del servizio di trasporto scolastico, scuolabus, disabili sia ai fini scolastici che presso i centri riabilitativi e servizi speciali di trasporto per la durata massima di nove anni;
- che il contratto principale è stato successivamente integrato con ulteriori provvedimenti a seguito di integrazioni per i servizi scolastici e con l'ultimo finanziamento concesso dalla Regione Puglia per l'ampliamento della rete di trasporto urbano da 215.000 a 255.000 chilometri annui con deliberazione della Giunta Regionale nr.865 del 23 marzo 2010, elevando il finanziamento in favore del Comune di Trani ad €. 497.765,84;
- che tale somma, va prevista in entrata al codice 2.02.0250 e contestualmente in uscita al codice 1.08.01.05, oltre IVA 10% a carico del bilancio comunale e a valere sul codice di spesa 1.08.01.05, tutti del redigendo bilancio di previsione 2014;
- che il Comune di Trani, relativamente a tutti i servizi di trasporto integrativo scolastico, compreso il servizio di trasporto alunni e disabili ai fini scolastici, assicura i detti servizi con fondi del proprio bilancio ammontanti ad €. 339.498,10 compreso IVA, con stanziamento al codice di spesa 1.04.05.03 dello stesso redigendo bilancio di previsione 2014;
- che, con legge regionale della Puglia n.4/2010 le competenze in materia di trasporto dei soggetti non deambulanti e/o con difficoltà motorie necessitanti di cure presso i siti di riabilitazione sono state trasferite alla competenza delle ASL e, conseguentemente, i relativi servizi di trasporto devono essere stralciati dal contratto di servizio in quanto finanziati con i fondi previsti da detta nuova legislazione;

Rilevato che la Regione Puglia:

- con la legge nr.18 del 2002 ha individuato la gerarchizzazione della rete, le competenze amministrative della stessa Regione, delle Province e dei Comuni ed ha stabilito gli strumenti e le modalità operative per la programmazione della rete di TPL;
- con la legge nr.16 del 2008 ha fissato i principi e gli indirizzi nonché le linee di intervento in materia di piano dei trasporti;
- con la legge n.24 del 2012 ha istituito gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a cui non ha fatto conseguire l'operatività degli ATO;
- che la Regione Puglia, in aderenza ai principi fissati dal legislatore nazionale in materia di TPL, ha convenuto di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della programmazione e della gestione dei servizi tramite:
 - a) un'offerta di servizi più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
 - b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
 - c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso, in relazione alla domanda ed il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
 - d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
 - e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica ed ha, in applicazione dell'art. 4 paragrafo 4 del regolamento CE nr.1370/2007, concesso la proroga dei contratti dei servizi di propria competenza nel termine massimo della durata del 50% del contratto stipulato;
- che la Regione Puglia, con l'entrata in vigore dell'art. 30 della legge n. 45 del 2013, consente alle Province ed ai Comuni la possibilità di prorogare i contratti di servizio del trasporto di pubblico locale in corso, con gli affidatari dei servizi medesimi, dal 1° gennaio 2014 sino al 30 giugno 2018, riconoscendo loro oltre alle somme del trasferimento annuale spettante anche una quota di riparto derivante dal concorso della Regione Puglia agli oneri derivanti dall'adeguamento all'inflazione, che per il Comune di Trani ammonta ad €. 40.227,72;
- che, con apposita disposizione diramata con nota Prot. n. A00_078_0079 del 15 gennaio 2014, acquisita agli atti del Comune in data 22/01/2014 al Prot. n. 346, al fine di procedere con il trasferimento dei fondi a supporto dei contratti di servizio con gli Enti locali ha stabilito che le Amministrazioni Comunali e Provinciali devono trasmettere la specifica delibera di proroga dei contratti di servizio entro e non oltre il 10 febbraio 2014;

Considerato che:

- l'AMET Spa esercita ed ha esercitato senza soluzione di continuità i servizi di trasporto di cui al contratto indicato in premessa;
- la Regione Puglia, a seguito di espressa dichiarazione resa dal Segretario Generale del Comune di Trani, Dott. Pasquale Mazzone con nota nr.11933 dell' 08.03.2013, ha continuato ad erogare i contributi spettanti alla Città di Trani avendone rilevato la prosecuzione del servizio di TPL da parte dell'AMET Spa, affidataria del servizio medesimo;
- la disciplina comunitaria del regolamento CE 1370/2007, ed entrato in vigore nel 2009, ha introdotto un periodo transitorio di 10 anni (in scadenza al 31/12/2019) entro il quale occorre che tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico siano conformi alle previsioni di cui all'art. 5 del citato regolamento;

Rilevato che:

- secondo il disposto di cui al comma 4 del citato art. 5, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore medio stimato è inferiore ad € 1.000.000,00 oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 KM/anno (ove il servizio non venga esercitato con non più di 23 veicoli dette soglie possono essere raddoppiate);
- tale modalità di affidamento, definita "sotto soglia", consente attualmente al Comune di Trani di affidare il servizio di Trasporto Pubblico di Passeggeri, direttamente senza espletamento di gara per la durata massima non superiore a 10 anni;
- la competenza in ordine ad quest'ultima possibilità prevista dalla normativa è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale;

Dato atto, altresì, è intendimento di questa Amministrazione proporre al Consiglio Comunale di avvalersi della possibilità dell'affidamento sotto soglia previsto dal citato art. 5, comma 4, del regolamento CE 1370/2007 e che nelle more della convocazione dell'Organo competente, la Giunta Comunale si avvale delle possibilità previste dall'art. 30 della Legge Regionale n. 45/2013;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000:

-parere favorevole di regolarità, tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Dirigente della IV Ripartizione Ing. Claudio Laricchia, in data 31/01/2014;

-parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dalla dirigente della III Ripartizione dott.ssa Grazia Marcucci, in data 4/02/2014;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art.48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Per** le motivazioni innanzi espresse e che qui s'intendono riportate, la proroga del contratto del servizio stipulato con l'AMET Spa per l'esecuzione del servizio di trasporto Pubblico Locale, Scolastico e Disabili ai fini scolastici sino al 30/06/2018 così come espresso in narrativa;
2. **Trasmettere** alla Regione Puglia, il presente atto per il trasferimento delle risorse rivenienti dalla recente L.R. 45/2013 ed il finanziamento della spesa necessaria per la prosecuzione del servizio di Trasporto Pubblico nella città di Trani.
3. **Dichiarare**, con separata ed identica votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Donato Susca



IL SINDACO

avv. Luigi Nicola Riserbato

N° _____ reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal _____ ai _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, _____



IL SEGRETARIO GENERALE